

CORTE D'APPELLO DI TORINO
COMITATO PER LE PARI OPPORTUNITA'
Presso il Consiglio Giudiziario di Torino

REGOLAMENTO

ART. 1- ISTITUZIONE E INSEDIAMENTO

Al fine di assicurare la piena realizzazione di pari opportunità di lavoro e nel lavoro tra uomini e donne è costituito presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Torino il Comitato per le Pari Opportunità. Il Comitato ha la propria sede presso il Consiglio Giudiziario della Corte d'Appello di Torino.

ART. 2- FINALITA' E COMPITI

La funzione del Comitato è quella di proporre, anche tramite il Consiglio Giudiziario, interventi volti ad assicurare una reale pari opportunità tra uomo e donna nell'ambito della Magistratura.

Ha funzione ausiliaria, propositiva, consultiva non vincolante nei confronti del Consiglio Giudiziario e del CPO presso il CSM nelle materie di pertinenza, con particolare riguardo alle condizioni di lavoro, alle valutazioni di professionalità, e all'osservanza delle circolari del CSM in materia di tutela di genere.

Compito precipuo del Comitato è quindi quello di perseguire una politica di genere attraverso un'attività propositiva e consultiva nonché di sensibilizzazione che miri a consentire alle donne magistrato di contemperare le esigenze familiari collegate alla maternità e ai compiti di cura con quelle professionali e che tenda, nello stesso tempo, a realizzare nell'ambito del lavoro un'organizzazione degli uffici che miri a raggiungere l'efficienza anche attraverso una nuova cultura organizzativa che tenda a valorizzare le specifiche attitudini e che sia volta a garantire un giusto equilibrio tra vita familiare e professionale anche attraverso i congedi parentali, che rappresentano un diritto-dovere di entrambi i genitori.

Il CPOCG può anche organizzare tramite il Comitato Scientifico del CSM e l'Ufficio Referenti per la Formazione decentrata incontri di studio sulle pari opportunità e sulle problematiche di genere.

ART. 3 COMPOSIZIONE- DURATA- DIMISSIONI- DECADENZE- SOSTITUZIONI- PROROGA.

Il Comitato è composto da:

Un componente del Consiglio Giudiziario nominato tra i Magistrati eletti, preferibilmente donna, che assume le funzioni di Presidente

Quattro Magistrati, di cui almeno due donna, preferibilmente svolgenti funzioni diversificate, designate congiuntamente dalla Giunta Distrettuale dell'ANM e/o dall'ADMI;

Un avvocato donna, designata dal CPO istituito presso il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Torino o, in mancanza del CPO, dal medesimo Consiglio dell'Ordine

Un'esperta in materia di parità, designata dalla Consigliera Regionale di Parità o dalla Commissione Pari Opportunità della Regione

Una componente, preferibilmente donna, del CPO costituito tra il personale amministrativo degli Uffici Giudiziari presso la Corte d'Appello o- in mancanza del CPO- su designazione dell'Organismo di rappresentanza unitaria del personale previsto dall'art. 43 cod. P.O., ovvero su indicazione del Dirigente Amministrativo della Corte.

Il Comitato dura in carica quattro anni; le/i componenti designati restano in carica fino alla fine della consiliatura di cui sono emanazione, e sono prorogate di diritto sino a nuova nomina da parte del successivo Consiglio Giudiziario- per i componenti magistrati- e dell'Ordine degli Avvocati e degli organismi cui compete la nomina- per i componenti "laici". Alla scadenza del mandato, qualora le associazioni e le amministrazioni predette non provvedano alla designazioni delle loro rappresentanti, quelle facenti parte del precedente comitato sono prorogate di diritto fino a quando non intervengono le nuove nomine.

In caso di dimissioni di una/un componente in corso di mandato, ciascun organismo provvederà tempestivamente alla nomina di un sostituto del dimissionario. L'attività del Comitato non sarà sospesa a condizione che sia possibile la formazione delle previste maggioranze.

L'assenza non preventivamente comunicata e/o giustificata dal componente per tre sedute consecutive può comportare la decadenza dall'incarico.

Competente a decidere in merito è lo stesso CPO, con le maggioranze di seguito stabilite

In caso di decadenza di un componente in corso di mandato ciascun organismo provvederà tempestivamente alla nomina di un sostituto.

ART. 4- PRESIDENTE

Il Presidente è il rappresentante del CPOCG e ne coordina l'attività.

Il Presidente:

- convoca le sedute
- predispone l'ordine del giorno e la relativa documentazione
- cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte
- informa il Presidente della Corte d'Appello ed il Consiglio Giudiziario, il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati, la Consigliera Regionale di Parità o la Commissione Pari Opportunità presso la Regione, la Dirigenza Amministrativa della Corte di eventuali dimissioni, decadenze, o definitivi impedimenti dei componenti del CPO ai fini delle relative sostituzioni.

Nell'esercizio delle sue funzioni si può avvalere dell'ausilio della segreteria del Consiglio Giudiziario.

E' sostituito, in caso di temporaneo impedimento, dal componente togato più anziano.

ART. 5- COMPONENTI DEL CPO

Le/i componenti del CPO

- partecipano alle riunioni
- segnalano e propongono argomenti di carattere specifico da inserire nell'ordine del giorno delle sedute
- possono richiedere, anche singolarmente, la convocazione del CPO e proporre l'ordine del giorno della seduta.

ART. 6- SEGRETARIO

Nella prima seduta il Comitato nomina tra i componenti un Segretario con funzioni di assistenza al Presidente e di coordinamento.

Il Segretario cura la redazione del verbale di ogni seduta che, predisposto su supporto informatico, viene approvato nella seduta immediatamente successiva, depositato e conservato presso il Consiglio Giudiziario.

ART. 7- CONVOCAZIONI

Le riunioni del CPO sono convocate almeno una volta ogni due mesi, mediante comunicazione scritta inviata tramite posta elettronica, con allegato l'ordine del giorno e con un preavviso di almeno sette giorni.

In caso di necessità e/o urgenza la riunione può essere convocata in seduta straordinaria ad iniziativa del Presidente con preavviso di 48 ore.

ART. 8- QUORUM COSTITUTIVO. DELIBERAZIONI. VOTAZIONI

Le sedute sono valide quando sia presente la metà più uno dei componenti.

Le deliberazioni sono valide quando siano state assunte con il voto favorevole della metà più uno dei componenti. In caso di parità prevale il voto del Presidente o, in sua assenza, del vicepresidente. Ciò vale anche per la modifica del presente regolamento.

Nel caso in cui sia necessario assumere decisioni che hanno carattere di urgenza, in difetto di una seduta ordinaria, il Presidente (o il singolo componente) può interpellare i membri del CPO per iscritto o posta elettronica. La decisione sarà considerata valida quando venga manifestato, per iscritto, l'assenso da parte della metà più uno dei componenti. In questo caso verrà redatta, a cura del Presidente, una relazione motivata in merito all'urgenza, alle espressioni di voto, alla decisione adottata, che verrà allegata al verbale della riunione successiva.

ART. 9- SPORTELLO ELETTRONICO DI ASCOLTO

Viene istituito un indirizzo di posta elettronica per acquisire comunicazioni o segnalazioni relative a problematiche di genere provenienti da magistrati (uomini e donne) del distretto.

Di tali problematiche si discuterà in occasione della prima riunione successiva alla segnalazione, salvo che, se si tratti di questioni gravi e/o urgenti, venga richiesta una sollecita convocazione del Comitato.

ART. 10- DIRITTO E DOVERE DI INFORMAZIONE

Al fine di svolgere le indagini necessarie per l'adempimento dei suoi compiti istituzionali il CPOCG ha diritto di accesso alle informazioni sugli uffici ed ai documenti a ciò funzionali, compresi i dati nominativi, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza.


In particolare il Comitato, tramite richiesta formulata dal Presidente, può prendere visione ed estrarre copia dei dati statistici, delle tabelle di organizzazione degli uffici, dei criteri organizzativi del lavoro presso gli uffici della Procura, e, comunque, di tutti i documenti di cui può avvalersi il Consiglio Giudiziario per le sue funzioni di controllo e vigilanza, ivi compresi gli ordini di servizio, le circolari, ed ogni provvedimento riguardante l'assegnazione dei compiti.

ART. 11- CONTRIBUTI ESTERNI

Nell'attività di raccolta ed elaborazione dei dati il CPOCG può, ove lo ritenga necessario, avvalersi del contributo di esperti e consulenti anche esterni, nel rispetto delle norme in materia di riservatezza, e senza oneri economici a carico dell'amministrazione giudiziaria.

ART. 12- ENTRATA IN VIGORE

Il presente regolamento entra in vigore il giorno della sua approvazione.

A handwritten signature in black ink, consisting of a horizontal line followed by a stylized, cursive flourish.